



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 211/14 S.N.

Roma, 3 marzo 2014

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Alessandro PANSA

OGGETTO: Il diritto dei Poliziotti alla *tutela legale*.

Preg.mo Signor Capo della Polizia,

il COISP da sempre svolge un'attività sindacale che sebbene attenta al rispetto delle norme contrattuali, degli accordi di secondo livello e di tutte le norme che disciplinano la vita professionale dei Poliziotti, non tralascia di impegnarsi in vere e proprie battaglie sui principi, cioè su quei valori che vanno al di là delle norme e che richiamano i presupposti, verrebbe da dire ontologici, dell'essere poliziotti e della specificità che tale *status* comporta. Ciò non vuol dire arroccarsi sui presunti privilegi (in verità non ce ne sono affatto), ma rivendicare con forza il rispetto delle norme e dei principi che sono a presidio delle differenze di questa professione, dei rischi e delle privazioni che la caratterizzano.

Una di queste battaglie è stata condotta sul diritto alla *tutela legale*, cioè su quell'insieme di disposizioni che tendono a far sì che l'Amministrazione si surrogi al dipendente quando quest'ultimo incorre in pur possibili incidenti di percorso.

Ora, siamo convinti che in queste dispute, la stessa Amministrazione dovrebbe porsi come alleata del Sindacato e non acrimoniosa antagonista dei suoi dipendenti, pronta a roscchiare sempre più le poche norme, in verità partorite da antichi legislatori che avevano una concezione ed un senso dello Stato più elevata degli attuali, che riconoscono appunto specificità, particolarità alle funzioni di polizia.

Invece, mentre si pretende dai gradi meno elevati che tutto, anche "su strada" sia fatto bene, in assoluta legittimità e sempre più velocemente, si percepisce che nel calduccio delle stanze dipartimentali, si cerca incessantemente il modo perché qualcuno, meglio se una magistratura o l'avvocatura di turno, dica ciò che non si ha il coraggio di dire o assuma decisioni impopolari, in danno del personale. In questo modo, queste decisioni esiziali piovono sui dipendenti, come se fossero lanciate da un destino cieco e crudele come se, metaforicamente, si venisse, per mero accidente di cui nessuno è responsabile, colpiti da un fulmine...

Ne è un esempio la posizione assunta dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane su una lettera di questa O.S., che pur facendo riferimento ad un caso concreto, voleva richiamare l'attenzione sull'importantissima tematica della tutela legale dei poliziotti. Tale Direzione afferma quanto segue: *"Preliminarmente si rappresenta che la nota sindacale richiama normative non applicabili al caso in questione, nella specie l'art. 32 della legge 152/1975, c.d. "Legge Reale" che assicura, quale norma speciale, una particolare tutela agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, coinvolti in procedimento penale per fatti compiuti in servizio relativi all'uso delle armi o di altro*

mezzo di coazione fisica, conclusosi con un provvedimento di esclusione della responsabilità per fatto doloso e l'art. 33 del D.P.R. 395/1995, norma quest'ultima ormai abrogata dall'art. 18 del D.L. n. 67/1997, conv. in Legge 135/1997”.

In sostanza la Direzione Centrale per le Risorse Umane sostiene che l'art. 33 del D.P.R. 395/1995 è stato abrogato dall'art. 18 del D.L. n. 67/1997. Per questo motivo, essendo stata cancellata dall'ordinamento una norma di maggior favore, prevista per gli Appartenenti alle Forze dell'Ordine (l'art. 33 appunto) ogni altra ipotesi di “incidente professionale” vada inquadrato nella più generale e sfavorevole, perché meno ampia e più rigorosa quanto ai presupposti applicativi, disciplina dell'art. 18 del D.L. 67/1997, introdotto a beneficio di tutti i pubblici dipendenti, proprio sulla scia dell'art. 33, con ciò determinando che nella maggior parte dei casi non competerà alcuna tutela legale.

Sostenere quanto sopra equivale a dire che un impiegato dell'Anagrafe comunale debba avere la stessa tutela legale di un Dirigente della Polizia di Stato, di un Commissario, di un Ispettore, e così via, che sia coinvolto in un procedimento penale per fatti connessi al servizio (ordinare lo scioglimento di una manifestazione, svolgere delicate indagini di P.G., mediare con una folla di qualche migliaio di anarco-insurrezionalisti, inseguire dei rapinatori a 200 km/h in autostrada, solo per fare alcuni esempi concreti).

Fin qui, la pur cocente delusione di trovarsi come nemico proprio chi dovrebbe stare dalla stessa parte, potrebbe comunque essere riassorbita nella convinzione che ciò sia frutto di rigoroso legalitarismo, comunque degno di tutto rispetto.

Ma la delusione, si trasforma in sconcerto quando ci si accorge che queste posizioni non sono farina del sacco dell'Amministrazione, ma sono acritiche scopiazzature di ben due pareri del Consiglio di Stato! Due pareri, Signor Capo della Polizia, non due sentenze: uno è del 2009 e l'altro del 2011. Inoltre, questi pareri sono stati richiesti dalla stessa Amministrazione, come se a questi livelli non si sapessero interpretare autonomamente le norme della Legge Reale (alias Legge 152/1975) ed in particolare non ci si sapesse raccapezzare sulla questione dell'ampliamento dell'ambito applicativo dell'art. 32 di detta legge (che prevedeva e prevede la tutela legale per fatti connessi all'uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica) avvenuto per effetto proprio dell'art. 33 del D.P.R. 395/95 che estende il beneficio anche a fatti diversi da quelli relativi all'uso delle armi. Viene da domandarsi in questi 16 anni di vigenza dell'art. 33, che cosa abbiano fatto alla Direzione Centrale per le Risorse Umane, se soltanto nel 2011 il Consiglio di Stato è intervenuto ad illuminarli.

Dunque, il Consiglio di Stato, nel 2011, a un certo punto dice: “*L'ambito di applicabilità della disciplina – come si è osservato riportando il parere della Sez. I n. 1182 del 2009 – è stato riportato alla fisionomia originaria dell'art. 18 del D.L. n. 67 del 1997, convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 1997, che ha abrogato gli articoli 33 e 60 del D.P.R. 395 del 1995.*”

Ebbene, a tutela di tutti i Poliziotti, noi del COISP abbiamo elaborato ben due argomentazioni a confutazione.

Prima argomentazione. Il ragionamento fatto dal Consiglio di Stato si basa su una banalissima (ed errata) applicazione del principio di successione di leggi nel tempo, che si studia al primo anno di giurisprudenza, per cui se una legge successiva disciplina la medesima materia di una precedente, quest'ultima si intende implicitamente abrogata. Ergo, il 1997, anno del D.L. 135 viene dopo il 1995, quindi l'art. 33 del D.P.R. 395 è stato abrogato implicitamente dall'art. 18 che è del '97.

Ebbene, non è così!

A fronte del suddetto principio della successione delle leggi nel tempo, un'altra regoletta, nota come principio di specialità, dice che se esiste un criterio di specialità, appunto, nel senso che se le due materie apparentemente disciplinate dalle due norme, pur sembrando sovrapponibili, in realtà non lo sono, perché l'una si pone in termini di specialità (come nel caso di specie) rispetto all'altra, la norma successiva non abroga la precedente, ma le due norme coesistono e quindi quella speciale (nel nostro caso, l'art. 33) continua ad applicarsi ai casi speciali che disciplina, rimanendo per tutti gli altri casi generali, quindi per tutti gli altri pubblici dipendenti che non sono appartenenti alle Forze di Polizia, la previsione dell'art. 18.

Infatti, l'art. 33 disciplina la fattispecie da un punto di vista degli Operatori di polizia, tant'è che il D.P.R. 395 è il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995, mentre l'art. 18 si limita a disciplinare la tutela legale di tutti gli altri dipendenti pubblici che proprio perché non fanno inseguimenti a 200 km/h, non trattano di norma con gli anarco-insurrezionalisti, ecc. ecc., sono soggetti ad una disciplina generale e più restrittiva.

Perché, signor Capo della Polizia, questi ragionamenti vengono ritenuti così complessi e pericolosi, sebbene conducano a risultati vantaggiosi per i Poliziotti, da far preferire auto-evocati pareri del Consiglio di Stato (**non vincolanti**) che determinano conseguenze dannose per un'intera categoria?

Ma veniamo alla seconda argomentazione a sostegno della nostra tesi, secondo cui l'art. 33 del D.P.R. 395 sarebbe ancora vigente. Infatti, c'è un'altra norma, anch'essa contenuta in un D.P.R. di recepimento di un contratto di categoria, il n. 254 del 1999, quindi successivo al 1997 (anno che secondo il Consiglio di Stato avrebbe segnato l'abrogazione dell'art. 33 del D.P.R. 395/95) che richiama, per estenderne l'efficacia anche agli eredi del dipendente deceduto, proprio le previsioni dell'art. 33. Evidentemente, quindi, tale norma non è stata abrogata, altrimenti non ne sarebbe stato possibile il richiamo. Ragionando *a contrario*, il legislatore avrebbe dovuto richiamare l'art. 18 del D.L. 135/97. Così, invece, non è stato e nel 1999, a due anni dal 1997, testardamente i contratti di categoria e le leggi dello Stato che li recepiscono, continuano a richiamare proprio le norme dell'art. 33 del 395/95, evidentemente ritenute speciali rispetto a quelle dell'art. 18 del D.L. 135/97 e quindi, proprio per questo, non abrogate, né tacitamente, né, tantomeno, esplicitamente.

Lascia l'amaro in bocca, Preg.mo Signor Capo della Polizia, il comportamento di questa Amministrazione che sembra alla spasmodica ricerca di puntelli argomentativi e preventive giustificazioni delle proprie determinazioni, desolante espressione di ignavia gestionale. Richiede pareri dai risultanti aberranti, anche nei casi in cui non ce ne sarebbe stato, francamente, alcun bisogno. Su tali pareri, dopo averli evocati acriticamente, si appiattisce, avendo come unica finalità quella di costituirsi un *habitat* per una serafica ed imbellè quotidianità, indifferente alle esigenze dei dipendenti che avrebbe, invece, anche nelle situazioni patologiche del rapporto di servizio (in cui, però, ciascuno di noi potrebbe incorrere) l'obbligo di amministrare con giustizia ed equità.

Un Suo intervento di condivisione delle nostre argomentazioni sarebbe un giusto segnale di vicinanza nei confronti del personale.

Con sincera e profonda stima,

Il Segretario Generale del Co.I.S.P.
Franco Maccari



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/121/7136

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Illogica volontà di negare la tutela legale prevista dalle norme contrattuali.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP
=ROMA=

Si fa riferimento alla nota di codesta Segreteria Nazionale, n. 1364/13, datata 2 dicembre 2013, concernente l'oggetto.

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha fornito alcune precisazioni.

La sollevata *quaestio juris*, relativa ai problemi applicativi derivanti dalla successione nel tempo di norme aventi diverso rango normativo, è già stata affrontata e risolta di concerto con gli organi istituzionalmente deputati alla consulenza legale della Pubblica Amministrazione.

In particolare, la stessa Direzione Centrale ha osservato che l'art. 33 del D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 non risulta applicabile al caso di specie poiché a regolare la materia relativa all'istituto della tutela legale è intervenuto l'art. 18 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997 n. 135.

Quest'ultima disposizione, contenuta in una legge a carattere generale, pur non avendo riguardato la disciplina dell'art. 32 della legge 22 maggio 1975 n. 152, normativa di carattere speciale, ha invece determinato il venir meno del citato articolo 33, quale disposizione di rango secondario, contenuta in atto normativo di recepimento di accordi sindacali e, pertanto, non prevalente rispetto al citato art. 18.

In tal senso si è espressa l'Avvocatura Generale dello Stato che, con nota del 9 agosto 2001, ha affermato che *"concorrono i principi della Legge n. 152/75 con quelli della Legge n. 135/97 (conversione del D.L. n. 67/97), essendo i primi riferiti alle sole fattispecie in cui si sia in presenza di uso di armi o mezzi di coazione fisica e vi sia stata*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

esclusione di responsabilità per fatto doloso. Nelle altre ipotesi al personale delle Forze di Polizia non può che applicarsi il principio generale valido per tutti gli impiegati dello Stato".

In più, il Consiglio di Stato, sostenendo ed avvalorando tale esegesi normativa, con parere n. 1054 dell'11 marzo 2011, ha precisato che l'art. 18 del D.L. 67/97 non ha inciso sulla vigenza dell'art. 32 stante il suo "marcato carattere di specialità", mentre ha ricondotto la disciplina del rimborso delle spese legali nell'alveo generale di quella prevista per tutti i pubblici dipendenti.

Tali posizioni risultano, peraltro, ribadite nella circolare esplicativa in materia di tutela legale a firma del Capo della Polizia in data 29 marzo 2011.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Tommaso Ricciardi



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 1364/13 S.N.

Roma, 2 dicembre 2013

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
00184 ROMA

OGGETTO: Illogica volontà di negare la TUTELA LEGALE prevista dalle norme contrattuali.
SEGUITO E REPLICA

Con nota del 28 ottobre 2013, recante prot. 1170/13 S.N., pari oggetto della presente ed indirizzata al Signor Capo della Polizia, questa O.S., nel richiamare l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n.152, il quale statuisce che *“Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'Interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso”*, nonché l'art. 33 del DPR 395/1995 ove si prevede che *“Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152”*, denunciava come assolutamente incomprensibile la volontà, dichiarata dall'Ufficio II Contenzioso e Affari Legali della Direzione Centrale per le Risorse Umane, di negare (è stato formulato un preavviso di rigetto) la concessione delle spese legali sostenute da un Assistente Capo in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Napoli, sottoposto a procedimento penale dalla Procura della Repubblica di Nola per la presunta commissione di reati durante l'espletamento del servizio d'istituto e poi assolto con formula piena perché il fatto non sussiste (sentenza divenuta irrevocabile il 13.03.2013).

Questa Segreteria quindi richiamava gli accadimenti:

- Il 21 maggio 2010 il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Napoli denuncia un Assistente Capo, proprio dipendente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola. Il collega è accusato di tentata truffa e falso ideologico per aver attestato falsamente lo svolgimento di un'ora di lavoro straordinario nonché di peculato per aver fatto uso per fini personali dell'autovettura di servizio.
- Il 27 novembre 2012 il Tribunale di Nola, con sentenza depositata l'8 gennaio 2013 e divenuta irrevocabile il 13 marzo 2013, assolveva l'Assistente in argomento perché il fatto non sussiste. Quanto alla tentata truffa ed al falso ideologico, il Tribunale puntualizzava addirittura che *“può serenamente affermarsi che la condotta di tentata truffa oggetto di contestazione non si è consumata non avendo(l'Assistente).... falsamente dichiarato di aver svolto lavoro straordinario dalle ore 13,00 alle ore 14,00 atteso che in tale arco temporale l'imputato era regolarmente in servizio sia per rientrare con l'auto dalla barriera di Napoli Est (fino alle 13,38) sia per redigere gli atti conclusivi del suo servizio (fino alle 14,01)” e che *“Anche la condotta di falso che si riferisce alla falsa attestazione di aver svolto straordinario in prosieguo al lavoro ordinario dalle ore 13,00 alle 14,00 è da ritenersi del tutto insussistente non avendo l'imputato in alcun modo dichiarato circostanza contraria al vero”**

per poi sottolineare come era di tutta evidenza che l'Assistente Capo in questione era stato denunciato dal Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Napoli e sottoposto a procedimento penale in quanto stava espletando i suoi compiti d'istituto e puntualizzare che detto collega ha dovuto sostenere le spese di difesa in quanto sottoposto a procedimento per fatti compiuti in servizio e pertanto ha pieno diritto ad ottenere che tali spese siano sostenute dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 33 del DPR 395/1995!!

Si evidenziava quindi che l'Ufficio II Contenzioso e Affari Legali della Direzione Centrale per le Risorse Umane, con nota recante n. 333.A/U.C/27704 T.L. del 16 settembre 2013, ha invece ritenuto che l'istanza prodotta dal dipendente ai fini della tutela legale prevista dalla citata norma, dovesse meritare un preavviso di rigetto a causa della *«insussistenza della “connessione” tra i fatti oggetto del processo penale e l'assolvimento di specifici doveri istituzionali»* e del fatto che *«Le condotte addebitate non appaiono ascrivibili all'attività istituzionale come, peraltro, si evince dalla lettura della sentenza, che per quanto assolutoria ha rilevato comportamenti censurabili, nonché dal parere reso dal Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Campania-Molise»*. Sempre tale Ufficio, nel citato preavviso di diniego, ha precisato che *«Il comportamento dell'operatore di polizia deve sempre essere finalizzato al corretto assolvimento dei compiti istituzionali, ovvero, svolto in osservanza delle norme, dei regolamenti e delle disposizioni di servizio, pertanto ogni atto o fatto che esuli dalla normale modalità della prestazione lavorativa esclude l'intervento finanziario di sostegno dello Stato»*, che *«nel caso di specie le condotte de quibus, seppur esenti da censure penali, non appaiono realizzate nel pieno rispetto delle ordinarie norme regolamentari e ciò risulta, in parte, avvalorato dalla circostanza che i fatti contestati hanno dato luogo alla irrogazione di una sanzione disciplinare»* e che *«La normativa trova dunque applicazione solo alla condizione che processualmente emerga l'espletamento degli stessi nella piena osservanza delle norme e dei regolamenti»*.

Ebbene, si denunciava che ciò avveniva nonostante non vi fosse dubbio che i fatti oggetto del processo penale fossero riconducibili all'assolvimento di specifici doveri istituzionali (il collega in argomento, come accertato dal Giudice della sentenza, ha svolto servizio in straordinario emergente fino alle ore 14,01, con ciò significando - per l'appunto - che stava assolvendo i propri doveri istituzionali) e che proprio perché “costretto” a svolgere attività lavorativa eccedente l'orario ordinario giornaliero, l'Assistente Capo veniva denunciato da chi, sbagliando (ad oggi impunemente in quanto l'Amministrazione, per quanto consta, non ha inteso avviare nei suoi riguardi alcun procedimento amministrativo), l'aveva accusato di aver terminato prima il servizio e conseguentemente di aver tentato di truffare lo Stato per pochi euro.

Il preavviso di diniego - aggiungevamo - veniva emanato nonostante il comportamento del collega, come accertato dal Giudice della sentenza, era finalizzato al corretto assolvimento dei compiti istituzionali ed in osservanza delle norme, dei regolamenti e delle disposizioni di servizio (il personale della Polizia di Stato non può esimersi dallo svolgimento di lavoro eccedente l'orario giornaliero quando questo sia necessario per l'adempimento dei compiti assegnatigli e la legittimità dell'ora di lavoro straordinario effettuata dal collega è indubbia grazie ovviamente all'attività esperita dal Giudice che ha permesso di acclarare che l'Assistente Capo era stato accusato ingiustamente di un reato da lui mai posto in essere).

Il preavviso di diniego - proseguivamo - è stato emanato sull'errato presupposto che la norma di cui agli artt. 32 della legge 152/1975 e 33 del DPR 395/1995 non sia applicabile nel caso in cui il dipendente, nei cui confronti sia stato instaurato un procedimento, abbia realizzato una condotta sanzionabile disciplinarmente, quando invece la norma esclude la tutela legale solamente nel caso in cui vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

Concludevamo affermando che non ha alcun fondamento la puntualizzazione, del citato Ufficio ministeriale nonché dello stesso Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Napoli ed anche del Dirigente del Compartimento Polstrada per la Campania ed il Molise, che il dipendente che ha chiesto la tutela legale non ne fosse meritorio in quanto successivamente alla sentenza di assoluzione è stato sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato con il richiamo scritto.

Veniva pertanto richiesto al Signor Capo della Polizia di voler intervenire sulla questione, riportando l'alveo della norma di cui all'art. 33 del DPR 395/1995 nella sua corretta interpretazione e disponendo, conseguentemente, il rimborso delle spese legali sostenute dall'Assistente Capo in argomento nel procedimento penale sopportato a seguito delle ingiuste accuse avanzate dalla stessa Amministrazione nei suoi riguardi.

Ebbene, in data 13 novembre u.s., attraverso gli imperscrutabili percorsi della Provvidenza (*Spiritus ubi vult spirat...*) perveniva al fax di questa Segreteria Nazionale una nota a firma della Direzione Centrale per le Risorse Umane (ALLEGATO 1) indirizzata all'Ufficio per le Relazioni Sindacali.

Questa, avente pari oggetto della missiva di questa O.S. al Capo della Polizia e concernente i suoi contenuti, rappresenta un capolavoro di ministeriali scopiazzature, di acritica e bieca ignoranza, un crescendo rossiniano di pavidità e desiderio che altri assumano le decisioni che, in quanto Dirigenti, si avrebbe, invece, l'obbligo di prendere in proprio, dato che, appunto per questo, si viene pagati.

Invece, mentre si pretende dai gradi meno elevati che tutto, anche "su strada" sia fatto bene, in assoluta legittimità e sempre più velocemente (che sennò paghi, e pure doppio perché sei poliziotto...!) nel calduccio delle stanze dipartimentali, su prefettizie (o vice-prefettizie) poltrone, si cerca incessantemente il modo e la maniera perché qualcuno, meglio se una magistratura o l'avvocatura di turno, dica ciò che non si ha il coraggio di dire o assuma decisioni impopolari, in danno del personale. In questo modo, queste decisioni esiziali piovono sui dipendenti, come se fossero lanciate da un destino cieco e crudele e mai potranno essere imputate a questo o quel Direttore Centrale, a questo o quel Questore, a questo o quel Capo o Vice Capo. E' come se, metaforicamente, si venisse, per mero accidente di cui nessuno è responsabile, colpiti da un fulmine...

A ben vedere, invece, non è così, perché dietro queste determinazioni epocali, assunte apparentemente al di fuori dell'Amministrazione, c'è sempre lo zampino di questo o quel Direttore Centrale, Questore, Capo, ecc. ecc.

Nella nota della Direzione Centrale per le Risorse Umane, di cui si parla, risposta alla citata lettera di questa O.S., che pur facendo riferimento ad un caso concreto, voleva richiamare l'attenzione sull'importantissima tematica della tutela legale dei poliziotti, queste dinamiche sono rappresentate in sommo grado.

Si legge testualmente nella "mirabile" nota che: *"Preliminarmente si rappresenta che la nota sindacale richiama normative non applicabili al caso in questione, nella specie l'art. 32 della legge 152/1975, c.d. "Legge Reale" che assicura, quale norma speciale, una particolare tutela agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, coinvolti in procedimento penale per fatti compiuti in servizio relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, conclusosi con un provvedimento di esclusione della responsabilità per fatto doloso e **l'art. 33 del D.P.R. 395/1995, norma quest'ultima ormai abrogata dall'art. 18 del D.L. n. 67/1997, conv. In Legge 135/1997**"*.

Beh, si faccia attenzione alla sottolineatura.

La Direzione Centrale per le Risorse Umane crede fermissimamente che l'art. 33 del D.P.R. 395/1995 è stato abrogato dall'art. 18 del D.L. n. 67/1997. Per questo motivo, essendo stata cancellata dall'ordinamento - secondo detta Direzione - una norma di maggior favore, prevista per gli Appartenenti alle Forze dell'Ordine (l'art. 33 appunto) tutta la vicenda va inquadrata nella più generale **e sfavorevole, perché meno ampia e più rigorosa quanto ai presupposti applicativi**, disciplina dell'art. 18 del D.L. 67/1997, introdotto a beneficio di tutti i pubblici dipendenti, proprio sulla scia dell'art. 33.

Non spetterebbe, quindi, alcuna tutela legale.

La Direzione Centrale per le Risorse Umane crede fermamente in ciò. Crede, cioè, che un impiegato dell'Anagrafe del Comune di Roccamonfina (3900 abitanti, circa, in provincia di Caserta) debba avere la stessa tutela legale di un Dirigente della Polizia di Stato, di un Commissario, di un Ispettore, e così via, che sia coinvolto in un procedimento penale per fatti connessi al servizio (ordinare lo scioglimento di una manifestazione, svolgere delicate indagini di P.G., mediare con una folla di qualche migliaio di anarco-insurrezionalisti, inseguire dei rapinatori a 200 km/h in autostrada, solo per fare alcuni esempi concreti ... o anche più semplicemente svolgere la propria attività lavorativa, come nel caso di specie del menzionato collega denunciato per non aver svolto un'ora di lavoro straordinario quando in tale periodo lo stesso, invece, lavorava ed eccome per lo Stato e per la Polizia!)

Il motivo per cui i soloni, eruditi giuristi e pensatori della Direzione Centrale per le Risorse Umane sono convinti di quanto sopra? Beh, perché lo ha detto in ben due pareri il Consiglio di Stato! Lo avreste mai immaginato? Sono due pareri, badate bene, non due sentenze: uno è del 2009 e l'altro del 2011. Sono stati richiesti dalla stessa Amministrazione, perché queste menti raffinatissime non sapevano interpretare

le norme della Legge Reale (alias Legge 152/1975), in particolare non sapevano raccapazzarsi sulla questione dell'ampliamento dell'ambito applicativo dell'art. 32 di detta legge (che prevedeva e prevede la tutela legale per fatti connessi all'uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica) avvenuto per effetto proprio dell'art. 33 del D.P.R. 395/95 che estende il beneficio anche a fatti diversi da quelli relativi all'uso delle armi.

Viene da domandarsi: *in questi 16 anni di vigenza dell'art. 33 che cosa hanno fatto questi fini giuristi e soloni se soltanto nel 2011 il Consiglio di Stato è intervenuto ad illuminarli?* Chissà: non lo sapremo mai.

Dunque, il Consiglio di Stato, nel 2011, a un certo punto dice: *“L'ambito di applicabilità della disciplina – come si è osservato riportando il parere della Sez. I n. 1182 del 2009 – è stato riportato alla fisionomia originaria dell'art. 18 del D.L. n. 67 del 1997, convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 1997, che ha abrogato gli articoli 33 e 60 del D.P.R. 395 del 1995.*

Avete notato la sottolineatura? E' lo stesso concetto, scritto quasi con le medesime parole, ripreso dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane ed immaginiamo anche cosa avranno pensato i saggi del Dipartimento quando l'hanno copiata: *“peccato per quei poveracci che incappano in processi penali per ragioni di servizio, purtroppo per loro il Consiglio di Stato ha emesso un (anzi il) PARERE e noi ci dobbiamo per forza conformare...”*. Sembra di vedere il fumetto che esce dalle erudite teste.....!

Tutto acriticamente, tutto detto perché lo hanno statuito altri, tutto un desolante scaricamento di responsabilità.

Solo che, con buona pace del Consiglio di Stato, questo parere è un'emerita castroneria!

Perché? Non una, ma due argomentazioni:

La prima

Il ragionamento fatto dal Consiglio di Stato si basa su una banalissima (ed errata) applicazione del principio di successione di leggi nel tempo, che si studia al primo anno di giurisprudenza, per cui se una legge successiva disciplina la medesima materia di una precedente, quest'ultima si intende implicitamente abrogata. Ergo, il 1997, anno del D.L. 135 viene dopo il 1995, quindi l'art. 33 del D.P.R. 395/1995 è stato abrogato implicitamente dall'art. 18 che è del '97.

Chiaro, no? Solo che non è per niente così!!!!

Infatti, a fronte del suddetto principio della successione delle leggi nel tempo, un'altra regoletta, nota come principio di specialità, dice che se esiste un criterio di specialità, appunto, nel senso che se le due materie apparentemente disciplinate dalle due norme, pur sembrando sovrapponibili, in realtà non lo sono, perché l'una si pone in termini di specialità (come nel caso di specie) rispetto all'altra, la norma successiva non abroga la precedente, ma le due norme coesistono e quindi quella speciale (nel nostro caso, l'art. 33) continua ad applicarsi ai casi speciali che disciplina.

Infatti, l'art. 33 disciplina la fattispecie da un punto di vista degli Operatori di Polizia, tant'è che il D.P.R. 395 è il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995, mentre l'art. 18 si limita a disciplinare la tutela legale di tutti gli altri dipendenti pubblici che, proprio perché non fanno inseguimenti a 200 km/h, non trattano di norma con gli anarco-insurrezionalisti, ecc, ecc, sono soggetti ad una disciplina generale e più restrittiva.

Però, ci rendiamo conto, che essendo questi ragionamenti troppo complessi, ma soprattutto richiedenti un minimo di assunzione di responsabilità, a cui i nostri sommi vati delle Risorse Umane manifestano un'insanabile allergia, più comodo è dire che il Consiglio di Stato ha ragione, anziché pensare che il Supremo organo ha emanato due pareri che costituiscono due emerite boiate e quindi discostarsene, dato che si tratta di pareri non vincolanti (come insegnerebbe anche Zanobini a cui, data la “modernità” della loro preparazione giuridica, sembrerebbero ancora far riferimento i signori della Direzione Centrale per le Risorse Umane).

La seconda argomentazione potrà rasserenare i “sommi” sulla non indispensabilità della loro cotanta spremitura di sinapsi.

Infatti, poiché il diavolo, come si dice, fa le pentole ma non i coperchi, i predetti non si sono accorti che c'è un'altra norma, anch'essa contenuta in un D.P.R. di recepimento di un contratto di categoria, il n. 254 del 1999, quindi successivo al 1997 (anno che secondo il Consiglio di Stato ed i soloni del Dipartimento, aveva segnato l'abrogazione dell'art. 33 del D.P.R. 395/95) **che richiama, per estenderne l'efficacia anche agli eredi del dipendente deceduto, proprio le previsioni dell'art. 33.**

Era stato abrogato nel 1997? Beh, evidentemente non è così, altrimenti non sarebbe stato possibile il richiamo di tale norma, ma correttamente il legislatore avrebbe dovuto richiamare l'art. 18 del D.L. 135/97.

Con buona pace del Consiglio di Stato e dei soloni che ad esso si sono acriticamente (per non dire maliziosamente) accodati, l'art. 33 del D.P.R. 395/95 non è stato abrogato nel 1997 tant'è che nel 1999, testardamente, i contratti di categoria e le leggi dello Stato che li recepiscono, continuano a richiamare proprio tale articolo 33, evidentemente ritenute speciali rispetto a quelle dell'art. 18 del D.L. 135/97 e quindi, proprio per questo, non abrogate, né tacitamente, né, tantomeno, esplicitamente, né surrettiziamente lo può fare il Dipartimento della P.S.!!

L'articolo 33 del D.P.R. 395/95 è vivo, vegeto ed applicabile e le menate sulle norme applicabili noi le rinviamo all'acritico mittente che farebbe bene a chiedere scusa, fare atto di contrizione ed ovviamente disporre con urgenza il rimborso delle spese legali nei confronti del nostro collega Assistente Capo in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Napoli, sottoposto a procedimento penale dalla Procura della Repubblica di Nola per la presunta commissione di reati durante l'espletamento del servizio d'istituto e poi assolto con formula piena perché il fatto non sussiste (sentenza divenuta irrevocabile il 13.03.2013)!!!

In attesa di cortese urgente riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

N. 333A/U.C./TL

Roma, 13 NOV. 2013

**OGGETTO: COISP – Segreteria Nazionale.
Illogica volontà di negare la tutela legale prevista dalle norme contrattuali**

all. 1

ALL'UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
(rif. 557/RS/01/121/7136 del 31 ottobre 2013)
ROMA

Di seguito al precedente allegato appunto del 12 settembre u.s e con riferimento alla nota del 28 ottobre 2013 a firma della Segreteria Nazionale COISP, relativa alla asserita illogica volontà di questa Amministrazione di negare la tutela legale, si forniscono di seguito informazioni sulla questione segnalata, peraltro non correttamente riportata.

Preliminarmente, si rappresenta che la nota sindacale richiama normative non applicabili al caso in questione, nella specie l'art. 32 della legge 152/1975, c.d. "Legge Reale" che assicura, quale norma speciale, una particolare tutela agli "ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria", coinvolti in procedimento penale "per fatti compiuti in servizio relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica", conclusosi con un provvedimento di esclusione della "responsabilità per fatto doloso" e l'art. 33 del DPR 395/1995, norma quest'ultima ormai abrogata dall'art. 18 del D.L. n. 67/1997 conv. in Legge 135/1997.

Ed è proprio a tale ultima disposizione di legge che deve farsi riferimento per inquadrare la vicenda *de quo*.

Atteso che il citato art. 18 richiede ai fini del rimborso delle spese legali oltre che l'esistenza dello status di "dipendente di amministrazione statale" e di "una sentenza o un provvedimento che escluda la responsabilità", anche la sussistenza di "giudizi promossi in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali". L'Ufficio II Contenzioso e Affari Legali ha ritenuto, nella vicenda in



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

questione, esistenti motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di rimborso, per mancanza sia della connessione tra i fatti oggetto del processo penale e l'assolvimento dei doveri istituzionali sia della convergenza di interessi tra il volere dell'amministrazione e la condotta del dipendente.

Invero, il procedimento penale si è concluso con una sentenza di assoluzione emessa nei confronti di dipendente indagato per i reati di cui agli artt 110, 314 comma 2 c.p. (peculato) e di altro appartenente indagato per i reati di cui agli artt 110, 314 comma 2 c.p. (peculato), 56 e 640 comma 2 n.1 c.p. (truffa aggravata) e 81 comma 2 e 479 c.p. (falsità ideologica), sentenza in cui, comunque, vengono evidenziati comportamenti, seppure non penalmente punibili, rilevanti sotto il profilo disciplinare.

Dalle motivazioni della stessa pronuncia si rileva, infatti, che:

- 1) per quanto riguarda il reato di peculato, i dipendenti sono stati assolti perché, pur se allontanatisi con l'autovettura di servizio per scopi non istituzionali per circa un'ora e mezza durante un turno di lavoro straordinario programmato, tale comportamento non è stato ritenuto penalmente rilevante in quanto il Tribunale giudicante ha fatto proprio l'orientamento giurisprudenziale in base al quale l'uso temporaneo del bene pubblico per finalità, reali o supposte, non corrispondenti a quelle istituzionali non sempre è destinato ad integrare la fattispecie di peculato;
- 2) per quanto riguarda il reato di tentata truffa e di falsità ideologica, il dipendente è stato assolto perché non ha falsamente dichiarato di aver svolto lavoro straordinario dalle 13.00 alle 14.00, attesa la sua presenza in ufficio in questo arco temporale, pur se ha falsamente indicato di aver svolto lavoro straordinario dalle ore 14.00 alle ore 17.00, considerato che, al contrario per parte di tale periodo, si è allontanato con l'auto di servizio per scopi non istituzionali ...per recarsi presso la masseria ...dove insisteva un ristorante. Tale condotta non ha, però, comportato, in quella sede, una sentenza di condanna, benché penalmente rilevante, solo perché non è stata oggetto di formale contestazione né esplicita né implicita da parte del P.M..



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Per la tale ultima condotta, relativamente alla richiesta di lavoro straordinario programmato dalle ore 14.00 alle ore 17.00 avanzata dal dipendente, il Tribunale di Nola ha, comunque, ordinato la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.

Giudizio questo che si è concluso con decreto di archiviazione, su richiesta del PM che, seppure ha valutato esistente la falsa attestazione di lavoro straordinario, non ha poi ritenuto punibile il dipendente per l'irrilevanza del danno erariale, atteso che le esigue ore di straordinario non sono state considerate un periodo di assenza economicamente apprezzabile.

Alla luce di quanto sopra, tenuti in debita considerazione anche il negativo parere espresso dal Dirigente pro tempore del Compartimento Polstrada di Napoli e l'irrogazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto per uno dei fatti dedotti in giudizio, in data 16.9.2013, è stato disposto il preavviso di diniego con il quale sono stati comunicati ai dipendenti i predetti motivi ostativi per le eventuali osservazioni previste ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90 e succ. mod., osservazioni poi pervenute nel precedente mese di ottobre.

Le stesse non apportano, comunque, alcuna valida argomentazione a sostegno della pretesa di rimborso delle spese legali, pertanto la procedura amministrativa in discorso dovrà essere definita con un provvedimento di diniego, contro cui potranno, eventualmente, essere esperiti i previsti mezzi di impugnazione.

Tanto premesso, appare necessario ribadire che, ai fini dell'applicabilità dell'istituto della tutela legale, è necessario che i fatti contestati siano connessi al diretto svolgimento delle funzioni istituzionali del dipendente, rimanendo pertanto esclusi tutti i fatti completamente estranei al "rapporto organico" nonché quelli attinenti esclusivamente al rapporto di servizio, cosicché ogni atto o fatto che esuli dalla normale modalità della prestazione lavorativa e che trovi in essa mera occasione e non causa esclude l'intervento finanziario di sostegno dello Stato (tra tante Cons St. n. 1054/2011).

Al riguardo, anche, il supremo Organo legale si è più volte espresso in tal senso, sottolineando come il beneficio del ristoro delle spese legali presuppone un nesso di strumentalità necessaria tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell'atto le cui conseguenze devono necessariamente ricadere sull'Amministrazione di appartenenza (Avv. Gen. p. 123349/2007, Avv. Gen. p. 26579/2009).

MODULARIO
RIFERNO 314

MOD. 4 P.S.C.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ed, in più, il comportamento dell'operatore di polizia deve sempre essere finalizzato al corretto assolvimento dei compiti istituzionali, ovvero, svolto in osservanza delle norme, dei regolamenti e delle disposizioni di servizio, tanto è che un conflitto di interessi derivante dalla sussistenza di condotte contrarie ai compiti dell'ufficio impedisce il rimborso delle spese legali qualora emergano estremi di natura disciplinare ed amministrativa per mancanze attinenti al compimento dei doveri istituzionali, come peraltro ripetutamente sostenuto da consolidato orientamento giurisprudenziale e dall'Avvocatura di Stato (da ultimo Cons. St n. 1190/2013, Avv. Gen. 41119/2008).

Roma, 11 Novembre 2013

IL DIRETTORE CENTRALE

AIELLO





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Ufficio II Contenzioso e Affari Legali

APPUNTO

Contiene dati giudiziari

In ordine all'allegata nota a firma della Segreteria Nazionale COISP riferita ad un lamentato ritardo con cui la Sezione Polizia Stradale di Napoli avrebbe trasmesso al competente Ufficio Dipartimentale la richiesta di rimborso delle spese di difesa sostenute da un dipendente indagato per i reati di cui agli artt. 56 e 640 comma 2 n.1, 81 comma 2 e 479 c.p. oltre che per i reati ex artt. 110, 314 comma 2 c.p., si forniscono i seguenti elementi di informazione.

Sul punto, si fa presente che l'istanza di cui in discorso è pervenuta, via fax, presso questo Ufficio Contenzioso in data 28 agosto u.s., unitamente a quella di altro coimputato, corredata dal previsto rapporto parere del Dirigente pro tempore del Compartimento POLSTRADA per la Campania ed il Molise, ed è allo stato in trattazione.

Dagli atti in possesso, emergono, comunque, "motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza", in quanto sembrano insussistenti la "connessione" tra i fatti oggetto del processo penale e l'assolvimento dei doveri istituzionali cui era tenuto il dipendente, peraltro, condizione indefettibile ai sensi dell' art. 18 del D.L. n. 67/1997 conv. in Legge 135/1997, oltre che la convergenza di interessi tra dipendente e amministrazione.

Nel segnalare preliminarmente che la nota sindacale richiama normative non applicabili al caso in questione - nella specie l'art. 32 della legge 152 del 1975 e l'art. 33 DPR 395/1995 - si specifica che il richiamato art. 18 richiede ai fini del rimborso delle spese legali l'esistenza dello status subiettivo di "*dipendente di amministrazione statale*", di "*una sentenza o un provvedimento che escluda la responsabilità*", di "*giudizi promossi in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali*" oltre che l'inesistenza di conflitto di interessi tra il volere dell'amministrazione e la condotta del dipendente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Ufficio II Contenzioso e Affari Legali

Ai fini dell'applicabilità dell'istituto della tutela legale, è necessario dunque che i fatti contestati siano connessi al diretto svolgimento delle funzioni istituzionali del dipendente, rimanendo pertanto esclusi tutti i fatti completamente estranei al "rapporto organico" nonché quelli attinenti esclusivamente al rapporto di servizio.

Ed, inoltre, il comportamento dell'operatore di polizia deve sempre essere finalizzato al corretto assolvimento dei compiti istituzionali, ovvero, svolto in osservanza delle norme, dei regolamenti e delle disposizioni di servizio, pertanto ogni atto o fatto che esuli dalla normale modalità della prestazione lavorativa e che trovi in essa mera occasione e non causa esclude l'intervento finanziario di sostegno dello Stato.

Nel caso di specie, verificati gli atti, considerato lo sfavorevole parere del Dirigente del Compartimento, tenuto conto dell'irrogazione di una sanzione disciplinare per i fatti dedotti in giudizio, si ritiene che l'istanza di tutela legale non possa essere accolta per insussistenza della connessione e della convergenza di interessi.

Tanto si rappresenta per dovere di ufficio.

Roma, 12 settembre 2013



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 1170/13 S.N.

Roma, 28 ottobre 2013

AL SIGNOR CAPO DELLA POLIZIA
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Prefetto Alessandro PANSA

OGGETTO: Illogica volontà di negare la TUTELA LEGALE prevista dalle norme contrattuali.

Preg.mo Signor Capo della Polizia,

l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n.152, statuisce che *“Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'Interno salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso”*.

L'art. 33 del DPR 395/1995 prevede che *“Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152”*.

Stante quanto sopra, risulta assolutamente incomprensibile la volontà, dichiarata dall'Ufficio II Contenzioso e Affari Legali della Direzione Centrale per le Risorse Umane, di negare (è stato formulato un preavviso di rigetto) la concessione delle spese legali sostenute da un Assistente Capo in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Napoli, sottoposto a procedimento penale dalla Procura della Repubblica di Nola per la presunta commissione di reati durante l'espletamento del servizio d'istituto e poi assolto con formula piena perché il fatto non sussiste (sentenza divenuta irrevocabile il 13.03.2013).

Questi gli accadimenti:

- Il 21 maggio 2010 il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Napoli denuncia un Assistente Capo, proprio dipendente, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola. Il collega è accusato di tentata truffa e falso ideologico per aver attestato falsamente lo svolgimento di un'ora di lavoro straordinario nonché di peculato per aver fatto uso per fini personali dell'autovettura di servizio.
- Il 27 novembre 2012 il Tribunale di Nola, con sentenza depositata l'8 gennaio 2013 e divenuta irrevocabile il 13 marzo 2013, assolveva l'Assistente in argomento perché il fatto non sussiste. Quanto alla tentata truffa ed al falso ideologico, il Tribunale puntualizzava addirittura che *“può serenamente affermarsi che la condotta di tentata truffa oggetto di contestazione non si è consumata non avendo(l'Assistente).... falsamente dichiarato di aver svolto lavoro straordinario dalle ore 13,00 alle ore 14,00 atteso che in tale arco temporale l'imputato era regolarmente in servizio sia per rientrare con l'auto dalla barriera di Napoli Est (fino alle 13,38) sia per redigere gli atti conclusivi del suo servizio (fino alle 14,01)”* e che *“Anche la condotta di falso che si riferisce alla falsa attestazione di aver svolto straordinario in prosieguo al lavoro ordinario dalle ore 13,00 alle 14,00 è da ritenersi del tutto insussistente non avendo l'imputato in alcun modo dichiarato circostanza contraria al vero.”*

L'Assistente Capo in questione, quindi, era stato denunciato dal Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Napoli e sottoposto a procedimento penale in quanto stava espletato i suoi compiti d'istituto! Lo stesso collega ha dovuto sostenere le spese di difesa in quanto sottoposto a procedimento per fatti compiuti in servizio e pertanto ha pieno diritto ad ottenere che tali spese siano sostenute dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 33 del DPR 395/1995!!

L'Ufficio II Contenzioso e Affari Legali della Direzione Centrale per le Risorse Umane, con nota recante n. 333.A/U.C/27704 T.L. del 16 settembre 2013, ha invece ritenuto che l'istanza prodotta dal dipendente ai fini della tutela legale prevista dalla citata norma, dovesse meritare un preavviso di rigetto a causa della «*insussistenza della "connessione" tra i fatti oggetto del processo penale e l'assolvimento di specifici doveri istituzionali*» e del fatto che «*Le condotte addebitate non appaiono ascrivibili all'attività istituzionale come, peraltro, si evince dalla lettura della sentenza, che per quanto assolutoria ha rilevato comportamenti censurabili, nonché dal parere reso dal Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Campania-Molise*»

Sempre tale Ufficio, nel citato preavviso di diniego, ha precisato che «*Il comportamento dell'operatore di polizia deve sempre essere finalizzato al corretto assolvimento dei compiti istituzionali, ovvero, svolto in osservanza delle norme, dei regolamenti e delle disposizioni di servizio, pertanto ogni atto o fatto che esuli dalla normale modalità della prestazione lavorativa esclude l'intervento finanziario di sostegno dello Stato*», che «*nel caso di specie le condotte de quibus, seppur esenti da censure penali, non appaiono realizzate nel pieno rispetto delle ordinarie norme regolamentari e ciò risulta, in parte, avvalorato dalla circostanza che i fatti contestati hanno dato luogo alla irrogazione di una sanzione disciplinare*» e che «*La normativa trova dunque applicazione solo alla condizione che processualmente emerga l'espletamento degli stessi nella piena osservanza delle norme e dei regolamenti*».

Ebbene, tale preavviso di diniego è stato emanato nonostante, come sopra specificato, non vi è dubbio che i fatti oggetto del processo penale fossero riconducibili all'assolvimento di specifici doveri istituzionali (il collega in argomento, come accertato dal Giudice della sentenza, ha svolto servizio in straordinario emergente fino alle ore 14,01, con ciò significando - per l'appunto - che stava assolvendo i propri doveri istituzionali) e che proprio perché "costretto" a svolgere attività lavorativa eccedente l'orario ordinario giornaliero, l'Assistente Capo veniva denunciato da chi, sbagliando (ad oggi impunemente in quanto l'Amministrazione, per quanto consta, non ha inteso avviare nei suoi riguardi alcun procedimento amministrativo), l'aveva accusato di aver terminato prima il servizio e conseguentemente di aver tentato di truffare lo Stato per pochi euro.

Il preavviso di diniego è stato emanato nonostante il comportamento del collega - come accertato dal Giudice della sentenza - era finalizzato al corretto assolvimento dei compiti istituzionali ed in osservanza delle norme, dei regolamenti e delle disposizioni di servizio (il personale della Polizia di Stato non può esimersi dallo svolgimento di lavoro eccedente l'orario giornaliero quando questo sia necessario per l'adempimento dei compiti assegnatigli e la legittimità dell'ora di lavoro straordinario effettuata dal collega è indubbia grazie ovviamente all'attività esperita dal Giudice che ha permesso di acclarare che l'Assistente Capo era stato accusato ingiustamente di un reato da lui mai posto in essere).

Il preavviso di diniego è stato emanato sull'errato presupposto che la norma di cui agli artt. 32 della legge 152/1975 e 33 del DPR 395/1995 non sia applicabile nel caso in cui il dipendente nei cui confronti sia stato instaurato un procedimento abbia realizzato una condotta sanzionabile disciplinarmente, quando invece la norma esclude la tutela legale solamente nel caso in cui vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

Pertanto non ha alcun fondamento la puntualizzazione, del citato Ufficio ministeriale nonché dello stesso Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Napoli ed anche del Dirigente del Compartimento Polstrada per la Campania ed il Molise, che il dipendente che ha chiesto la tutela legale non ne fosse meritorio in quanto successivamente alla sentenza di assoluzione è stato sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato con il richiamo scritto.

Ciò considerato, Preg.mo Signor Capo della Polizia, la preghiamo di voler intervenire sulla questione, riportando l'alveo della norma di cui all'art. 33 del DPR 395/1995 nella sua corretta interpretazione e disponendo, conseguentemente, il rimborso delle spese legali sostenute dall'Assistente Capo in argomento nel procedimento penale sopportato a seguito delle ingiuste accuse avanzate dalla stessa Amministrazione nei suoi riguardi.

La invitiamo inoltre a valutare i seguenti fatti che riteniamo non debbano essere tollerati nella nostra Polizia di Stato.

Il 4 aprile 2013 l'Assistente Capo di cui sopra ha formulato alla Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio Ordinamento e Contenzioso - la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute, consegnando tale istanza al proprio Ufficio per il successivo inoltre al Dipartimento della P.S..

In data 19 agosto 2013 il collega ha chiesto alla dott. SEPE (vice dirigente della Sezione Polizia Stradale di Napoli) a che punto era la sua richiesta e questa, dopo essersi confrontata con il dirigente dott. CASAMASSIMA Eustachio Maurizio, al momento in ferie, ha riferito che si era in attesa della sanzione disciplinare e che l'Ufficio aveva 180 giorni di tempo per la trasmissione dell'istanza del dipendente al Dipartimento anche perché alla stessa si sarebbe unito *“un parere che in questo caso sarebbe stato negativo”*.

Tale disinteresse (erano trascorsi oltre 4 mesi dalla presentazione dell'istanza e la stessa non era ancora stata inoltrata!) è stato stigmatizzato da questa O.S. con lettera recante prot. 913/13 S.N. ed inviata all'Ufficio per le Relazioni Sindacali in data 22 agosto 2013 ove, nel richiedere un urgente intervento, puntualizzavamo quanto fosse *“vergognoso che una istanza di un dipendente indirizzata al Dipartimento della P.S. possa essere trattenuta da un Dirigente per ben 4 mesi e mezzo (ad oggi), quasi vi fosse la ferma intenzione di infliggere al dipendente una punizione che il Giudice penale ha ritenuto di non dover applicare ... perché il fatto-reato non sussiste!”*

Un intervento, il nostro, evidentemente provvidenziale, visto che il Dirigente della Stradale di Napoli dott. CASAMASSIMA Eustachio Maurizio, tre giorni prima (???) della nostra missiva all'Ufficio per le Relazioni Sindacali, inviava l'istanza del collega al superiore Compartimento (tale sua lettera di inoltrò è datata 16 agosto 2013 ... quando lo stesso funzionario era in ferie...) il quale Compartimento - come si evince dal timbro apposto sulla stessa - la riceveva in data 28 agosto 2013 (!!).

Ben 12 giorni ci sarebbero voluti - è incredibile - per fare i 10 km dalla Sezione Polizia Stradale di Napoli, sita in quella Via G. Gussone 1, al Compartimento Campania-Molise con sede a Napoli in Via Cintia, 38, a meno che la data del 16 agosto 2013 non sia stata apposta per errore come avvenuto all'Assistente di cui alla presente lettera il quale, sempre nella giornata in cui aveva svolto l'ora di straordinario emergente (13-14) per la quale era stato indagato ed assolto (!) aveva sottoscritto di aver svolto straordinario programmato dalle 13:30 alle 16:30 (il collega però non l'aveva fatto erroneamente, ma dietro indicazione del responsabile del Reparto!!) quando invece l'aveva effettuato successivamente sempre nella medesima giornata e per questo, su imput sempre del Dirigente della Sezione Polstrada, era stato sottoposto ad ulteriore procedimento penale (per il quale non ha chiesto alcuna “tutela legale”!) che veniva archiviato dallo stesso P.M..

Ebbene, come già prima sottolineato, la richiesta di “tutela legale” per le spese sostenute nell'ambito del primo procedimento penale, quello instaurato per i reati di tentata truffa, falso ideologico e peculato, ha avuto come riscontro un preavviso di diniego, emanato dal Dipartimento, il cui fondamento è il fatto che i comportamenti per i quali il Giudice aveva ritenuto non sussistere alcun reato, *“non appaiono realizzate nel pieno rispetto delle ordinarie norme regolamentari e ciò risulta, in parte, avvalorato dalla circostanza che i fatti contestati hanno dato luogo alla irrogazione di una sanzione disciplinare”*.

L'Assistente in argomento, difatti, a seguito dell'assoluzione in sede penale, veniva sottoposto a procedimento disciplinare per il fatto di aver utilizzato *“l'autovettura dell'Amministrazione per motivi non inerenti il servizio”* e in quanto *“presentava all'Ufficio di appartenenza la richiesta di corresponsione di n. 3 ore di lavoro straordinario programmato dalle ore 14:00 alle ore 17:00, non corrispondente alla effettiva prestazione”* (che l'Amministrazione quindi riconosceva esserci stata e difatti c'era stata dalle 15:30 alle 18:30!). Nella circostanza gli veniva contestato di aver tenuto un comportamento che *“potrebbe configurare la mancanza prevista dall'art. 4 nr. 1 e 18 del DPR 737/1981”* (*“la recidiva in una mancanza punibile con il richiamo scritto”*) ed il *“comportamento, anche fuori dal servizio non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza”*).

Le giustificazioni prodotte dal collega smontavano, punto per punto, le accuse formulate nei suoi confronti ed inoltre evidenziavano, in maniera chiara, le gravissime condotte che di contro erano state poste in essere nei suoi riguardi, in particolare la non veridicità degli avvenimenti riferiti dal responsabile dell'Ufficio di appartenenza e la verosimile intenzionalità nel precostituire la falsa rappresentazione dinanzi al Giudice penale.

Ciò nonostante (perché in questa Amministrazione, Signor Capo della Polizia, se tra coloro che hanno sbagliato vi è un Dirigente questo deve essere superiormente tutelato dinanzi all'inferiore di grado!) il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Campania ed il Molise ha ritenuto che le “giustificazioni” prodotte dall'Assistente *“non lo esimono del tutto dalle proprie responsabilità”* e gli ha inflitto la sanzione del “richiamo scritto” (art. 3/2-3 del DPR 737/81 - la negligenza in servizio e la mancanza di correttezza nel comportamento) con la seguente motivazione: *“Nell'ambito di due procedimenti penali avviati nei suoi confronti, sebbene gli*

stessi si concludevano con una sentenza di assoluzione e un decreto di archiviazione si rilevava, dalla lettura dei provvedimenti, un comportamento non consono tenuto nell'occorso dal dipendente censurato anche dall'organismo giudicante, avendo utilizzato l'autovettura di servizio dell'Amministrazione per motivi non inerenti al servizio nonché per aver presentato istanza di corresponsione di n. 3 ore di lavoro straordinario programmato dalle ore 14:00 alle ore 17:00, non corrispondente alla effettiva prestazione".

Avverso la sanzione pende ricorso gerarchico proposto dall'Assistente in argomento che non ha inteso accettare quello che è un provvedimento punitivo ingiusto.

Preg.mo Signor Capo della Polizia, quanto è stato sinora rappresentato, evidenzia una volontà inaccettabile ed incomprensibile di negare un istituto importante, qual è appunto quello sancito dall'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n.152, ad un dipendente ingiustamente sottoposto a procedimento penale a seguito di comunicazione di notizia di reato sottoscritta dal Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Napoli che aveva ritenute valide le accuse formulate nei confronti di un Assistente della Polizia di Stato da parte del Responsabile del Distaccamento Polstrada presso il quale il predetto collega prestava allora servizio, quando un semplice esame della medesima documentazione trasmessa all'A.G. avrebbe dovuto far comprendere l'infondatezza delle accuse e l'insussistenza del reato, come poi è stato difatti sentenziato dal Giudice penale.

Ciò accade sebbene i fatti, quelli relativi all'accusa di tentata truffa e falso ideologico sono stati ipotizzati essere occorsi mentre il dipendente - come accertato in sede di processo - prestava servizio per adempiere agli obblighi dettatigli da un'Amministrazione che lo ringraziava pugnalandolo e dichiarando il falso (che sia stato fatto con dolo o erroneamente, poco importa).

Ciò accade in quanto l'Ufficio II Contenzioso e Affari Legali della Direzione Centrale per le Risorse Umane ritiene, in maniera vergognosamente errata, che la "tutela legale" prevista dalla norma prima più volte richiamata, non possa essere applicata nel caso in cui il dipendente che la richiede è stato sanzionato disciplinarmente per i fatti per i quali è stato assolto penalmente, anche se è stato omesso che la sanzione ha riguardato solo una parte delle accuse penali (l'ipotesi di peculato e NON anche quella di tentata truffa e falso ideologico in quanto queste chiaramente non verificatesi perché il collega, accusato di aver preteso un'ora di straordinario non effettuata in realtà l'aveva effettuata ed eccome) nonché le risultanze di altro procedimento penale che ha portato all'archiviazione da parte del GIP ... e per il quale alcuna richiesta di "tutela legale" è stata avanzata..

Ebbene, fermo restando le legittime rivendicazioni che l'Assistente di cui in trattazione intraprenderà per tramite del proprio legale di fiducia (è già stata avanzata giusta pretesa all'Amministrazione di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a seguito dell'assurda sottoposizione al procedimento penale definito con sentenza di assoluzione), questa O.S. ritiene sia necessario un Suo urgente intervento finalizzato ad imporre il rispetto degli artt. 32 della legge 152/1975 e 33 del DPR 395/1995 e conseguentemente il rimborso delle spese di difesa sostenute dal collega nel procedimento penale che l'ha visto assolto perché il fatto non sussiste.

Contestualmente vorrà la S.V. valutare l'opportunità di avviare un'inchiesta sulle motivazioni che hanno portato il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per la Campania ed il Molise a non intraprendere alcuna azione disciplinare nei confronti di coloro che con dolo o per errore (e qui la negligenza è gravissima) hanno esposto l'Amministrazione ad un procedimento penale che non sarebbe stato avviato se solamente fossero stati riportati i fatti come realmente accaduti piuttosto che dichiarare falsamente, tra le altre, che un Appartenente alla Polizia di Stato non era in servizio ed aveva preteso il pagamento del compenso per lavoro straordinario, quanto il predetto collega, invece, stava eccome adempiendo ai propri compiti di istituto!

In attesa di cortese urgente riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

Con sincera e profonda stima,

Il Segretario Generale del Co.I.S.P.
Franco Maccari